

Agevolazione per perdita idrica occulta

(Art. 19 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR)

La **perdita idrica occulta** è una perdita non affiorante e quindi non visibile che interviene nell'impianto interno nella proprietà privata (cioè dopo il misuratore idrico) e che porta alla dispersione di acqua che non è rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.

In modo non esaustivo non sono considerate perdite idriche occulte quelle:

- Subite dagli impianti in vista (in quanto ispezionabili e manutenibili);
- Che si verificano all'interno della nicchia ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- Causate da difettoso funzionamento di rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione (es. impianti di raffrescamento, frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, ecc.), addolcitori;
- Causate dal malfunzionamento di parti esterne a vista degli impianti di irrigazione;
- Che derivano da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'utente (in quanto soggette a controllo diretto o individuabili);

La EVI S.p.A. in sede dei tentativi di raccolta della misura o in qualunque altro momento in cui interviene sul misuratore idrico rileva un consumo anomalo, provvede a darne tempestivamente notizia all'utente mediante telefonata di cortesia qualora il numero sia conservato nei nostri archivi e sia attivo. In ogni caso viene anche sempre e comunque inviata all'indirizzo di recapito dichiarato dall'utente una raccomandata con avviso di ricevimento.

A norma dell'art. 19 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR l'agevolazione per perdita idrica occulta può essere concessa solo se il **consumo è almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento**.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero **degli ultimi due anni antecedenti la perdita** relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel Caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

La EVI S.p.A. prevede i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze qualora si manifestino problematiche di perdite occulte:

- a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
- c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
 - I. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
 - II. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
- d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).

Il modulo disponibile sul sito internet della società:

[Modulo richiesta per perdite occulte](#)